Milano - ‘Tuccio Costruzioni’: il Tar della Lombardia annulla in toto l’interdittiva antimafia

I Giudici milanesi dichiarano totalmente infondato il provvedimento prefettizio che l’ha inflitta

Il Tar della Lombardia, con la sentenza n. 00230/2026 del 19 gennaio scorso, ha sciolto e fugato ogni riserva di dubbio sulla trasparenza della ‘Tuccio Costruzioni Srl’, annullando definitivamente il provvedimento interdittivo antimafia, ritenuto illegittimo poiché fondato su sospetti meramente apparenti.

Il Prefetto di Milano, ove ha sede l’azienda, aveva infatti adottato la misura afflittiva in data 28 aprile 2025, ora clamorosamente stravolta dai Giudici amministrativi milanesi. L’interdittiva aveva portato infatti alla revoca immediata delle autorizzazioni al subappalto da parte dei Comuni di Nichelino e Vinovo e del Politecnico di Torino, esponendo fattivamente la ‘Tuccio Costruzioni’ e i suoi dipendenti a danni gravissimi che il Tar della Lombardia aveva già scongiurato accogliendo l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento ora annullato.

Fatto sta che, in virtù di un sospetto meramente apparente, la ‘Tuccio Costruzioni’, allora amministrata dall’imprenditore Rosario Tuccio mai indagato per reati di stampo mafioso, degno e valente continuatore della realtà fondata sessant’anni orsono dal padre Orazio nonché dimessosi prudenzialmente da ogni carica sociale durante tutto l’iter giudiziario – sono sfumati ben 25 milioni di euro di lavori pubblici e privati: con conseguenze economiche astronomiche e altrettanti danni d’immagine, stante la pubblicità negativa data da organi di stampa locali e nazionali al caso poi tradottasi in appalti persi, contratti risolti, commesse revocate e crollo del fatturato in momento di virtuosa crescita aziendale.

A favore della ‘Tuccio Costruzioni’ e dell’onorabilità dell’omonimo Rosario si era apertamente schierato da subito il nostro corrispondente incontrando non poche difficoltà e altrettante chiusure drastiche da parte dei colleghi dei media, restii ad accogliere la versione dei fatti rilasciata dall’impresa.

Leggendo il dispositivo, frutto del lavoro dell’Avvocato Amministrativista Riccardo Vecchione del Foro di Torino, i Magistrati milanesi a proposito dell’indagine evidenziano, nella stesura delle motivazioni di piena assoluzione, un “*Eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità e inopportunità*”, e pari grado anche un “*Eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione*”, sottolineando, di fatto, la totale inconsistenza delle accuse mosse nei confronti della ‘Tuccio Costruzioni’.

E parlano, riguardo al buon nome dell’Amministratore e all’intero gruppo di imprese che attorno a lui gravitano, di “*consistenti sopravvenienze positive al Tuccio idonee di per sé da far virare in modo irreversibile l’impresa dalla situazione negativa alla fuoriuscita definitiva dal cono d’ombra della mafiosità*”, certificando ulteriormente in più come “*L’assenza del giudizio di attualità del rischio di infiltrazione è stata, peraltro, valorizzata dal medesimo Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 7330 del 16.9.2025*”, dovuta al fatto che “*In tale circostanza il Supremo Consesso ha ritenuto fondato l’appello proposto dalla C.E.T. in relazione ai profili di difetto d’istruttoria e di motivazione tanto con riferimento alla misura interdittiva in sé quanto al diniego della concessione di misura di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis del D. lgs. N. 159/2011*”.

Ma c’è di più: “*L’inidoneità dei fatti contestati al Sig. Rosario Tuccio* – si legge ancora scorrendo la Sentenza – *per far ritenere sussistente il rischio d’infiltrazione nell’attività imprenditoriale della CET rilevando come “sia la socia di maggioranza, sia il di lei marito (Signor Tuccio) – oggi amministratore di altra società (Tuccio*

Costruzioni), sia il socio di minoranza (signor Tallarico) non sono mai stati attinti da provvedimento sanzionatorio penale"; né, tantomeno, motivano ancora i Giudici, *"Non sono stati introdotti elementi da cui evincere una gestione del Sig. Tuccio nella società in questione né indizi di interferenza dello stesso con le scelte societarie della moglie*".

Parole importanti, decisive e risolutive a riconfermare la serietà e la trasparenza di un imprenditore e un'azienda al di sopra di ogni chiacchierabile sospetto. In conclusione, "*Alla luce di quanto sopra esposto, il decreto prefettizio gravato risulta, pertanto, illegittimo per carenza del necessario giudizio di attualità del rischio di infiltrazione (omissis). Per le ragioni sopra esposte il ricorso è fondato e, per l'effetto, deve essere annullato il gravato decreto prefettizio Prot. Fasc. 12B7/2023-020951 del 28 aprile 2025*".

"*Ringrazio i Magistrati della Prima Sezione del Tar della Lombardia per aver accertato in maniera inoppugnabile la mia buona condotta. Se fossi stato un mafioso, mai avrei fondato un gruppo di aziende che porta fieramente il mio nome e il cognome di mio padre, uomo da cui ho imparato a fare del lavoro onesto un Vangelo quotidiano. In un momento delicatissimo per il futuro della Giustizia in Italia, oggi tiro un sospiro di sollievo pur contando i cocci e le occasioni di lavoro perse. E adesso riparto dalla sola strada che conosco: umiltà, impegno, lavoro, coraggio e successo*", chiosa soddisfatto e sollevato Rosario Tuccio.

© 2026 CIVICO20NEWS – riproduzione riservata

Data di pubblicazione: 19/02/2026

Salvato in PDF in data: 23/11/2026

Link all'articolo: https://civico20-news.it/cronaca-giudiziaria/milano-tuccio-costruzioni-il-tar-della-lombardia-annulla-in-toto-linterdittiva-antimafia/19/02/2026/